

Ai Sigg. Clienti
Loro sedi

Trani, 10 Gennaio 2024

CIRCOLARE LEGGE DI BILANCIO 2024 E VARIE

Gentile cliente,
di seguito riportiamo le principali novità, fiscali ed agevolative, introdotte con la **Legge di Bilancio 2024** (L. 213/2023) e da altri decreti e provvedimenti di fine anno, quali *Decreto Milleproroghe*, *Decreto bonus edilizi*, *Decreto di Delega fiscale* e *Decreto Anticipi*, precisando che per alcune delle misure agevolative previste sono necessari provvedimenti e/o circolari attuative.

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| SOMMARIO..... | 1 |
| - DELEGA RIFORMA FISCALE – d.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 | 2 |
| <i>IRPEF 2024: le nuove regole</i> | 2 |
| <i>Agevolazioni per Assunzioni 2024 a tempo indeterminato</i> | 2 |
| <i>Importi minimi di versamento di Iva e Ritenute su lavoro autonomo</i> | 3 |
| - NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2024 | 3 |
| <i>Adeguamento Esistenze Iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS</i> | 3 |
| <i>Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni</i> | 4 |
| <i>Limiti alle compensazioni</i> | 5 |
| <i>Cedolare secca per affitti brevi</i> | 5 |
| <i>Fringe benefits</i> | 6 |
| <i>Aliquote IVA</i> | 6 |
| <i>Plusvalenze da cessione di beni immobili agevolati da Superbonus</i> | 6 |
| <i>Ritenute su bonifici parlanti e provvigioni</i> | 7 |
| <i>Detassazione premi di risultato</i> | 7 |
| <i>Estensione Participation exemption</i> | 7 |
| <i>Tax free shopping - IVA su cessioni di beni a soggetti extra UE</i> | 7 |
| <i>Ivie e Ivafe</i> | 7 |
| <i>Credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno</i> | 7 |
| <i>Rifinanziamento della nuova Sabatini</i> | 9 |

| | |
|---|----|
| <i>Credito d'imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</i> | 10 |
| - MILLEPROROGHE 2024 (D.L. 215/23) – DECRETO BONUS EDILIZI (D.L. 212/23) – DECRETO ANTICIPI (D.L. 145/23) | 10 |
| <i>Fatture sanitarie</i> | 10 |
| <i>Proroga atti di recupero aiuti</i> | 10 |
| <i>Bonus Edilizi</i> | 10 |
| <i>Riversamento del credito d'imposta R&S</i> | 11 |
| <i>Regime fiscale dei prestiti a dipendenti</i> | 11 |
| <i>Nuovo massimale de minimis</i> | 11 |

- DELEGA RIFORMA FISCALE – d.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023

IRPEF 2024: le nuove regole

Per il solo periodo d'imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni IRPEF da quattro a tre. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote normalmente previste dall'articolo 11 c. 1 del TUIR DPR n. 917/86, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- **23%**, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- **35%**, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- **43%**, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In merito alle **detrazioni IRPEF** si prevede, per i contribuenti titolari di *un reddito complessivo superiore a euro 50.000* l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per l'anno **2024**, una **riduzione di** un importo pari a **euro 260** (come **franchigia**) in relazione ai seguenti oneri: a) *oneri con detraibilità del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie*; b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici; c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Invece per *redditi sino a 15.000* la **detrazione è innalzata a 1.955 euro**.

Nella determinazione degli **acconti** dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata *non applicando queste disposizioni*

Agevolazioni per Assunzioni 2024 a tempo indeterminato

Imprese e professionisti, **solo per il 2024**, potranno avere un *premio del 20%* se aumentano la manodopera con contratti di occupazione stabile.

In pratica per le **assunzioni a tempo indeterminato** effettuate **da gennaio** scatta la **super deduzione del 20% del costo del lavoro**, nel rispetto di alcune condizioni necessarie.

Tale deduzione rileverà per le **imposte sui redditi (Ires o Irpef)**, ma **non per l'Irap**.

Possano beneficiare della misura *i titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni*, che hanno esercitato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 *per almeno 365 giorni*.

Sono **esclusi** dall'incentivo i contribuenti con *attività avviata nel 2023* e quelli che, al termine del corrente anno, avranno un *numero di dipendenti inferiore alla media dell'esercizio precedente*; inoltre non sono ammesse le società e gli enti in *liquidazione ordinaria*, assoggettati a *liquidazione giudiziale* o agli istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria

L'incentivo, limitato al 2024, tende a ridursi con il trascorrere del tempo, il che consiglia di anticipare il più possibile la stipula dei nuovi rapporti di lavoro.

Le **condizioni** per fruire del beneficio, che devono essere *entrambe rispettate*, sono:

- che si verifichi **nel 2024 un incremento occupazionale a tempo indeterminato**; in pratica *il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente*, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- che alla fine del periodo d'imposta 2024, il **numero** dei lavoratori **dipendenti**, inclusi quelli a tempo determinato, risulti **superiore** al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023.

La **maggiorazione** del costo riconosciuto ai fini fiscali, nella misura del 20%, è **applicabile al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento complessivo del costo del personale** (risultante dal conto economico, lettera B), numero 9) del 2024 rispetto a quello del 2023

Si attende il previsto decreto ministeriale attuativo

Importi minimi di versamento di Iva e Ritenute su lavoro autonomo

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo di delega fiscale ha incrementato da 25,82 euro a **100 euro** il limite che consente di **differire il versamento dell'Iva** a debito risultante dalle liquidazioni periodiche.

Inoltre è stata prevista la **facoltà** di **cumulare e rinviare** i versamenti delle **ritenute sui redditi di lavoro autonomo** di importo **non superiore a 100 euro**.

Per quanto riguarda la disposizione in materia di ritenute essa è circoscritta ai **redditi di lavoro autonomo**, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; la stessa è applicabile anche alle **ritenute operate sui diritti di autore e sulle provvigioni**, ai sensi dell'art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

Sono **escluse** dalla semplificazione, invece, le ritenute operate sui *redditi di lavoro dipendente e assimilati*.

Secondo la normativa, il contribuente potrà **decidere liberamente** *“se effettuare il versamento di queste ritenute insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”*, qualora l'importo dovuto *non superi il limite di 100 euro*, oppure di proseguire con la consueta frequenza entro il 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.

Il differimento del termine di versamento non troverà *mai applicazione per le ritenute operate nel mese di dicembre*

Si prevede anche la **modifica dei termini massimi** di versamento delle **ritenute d'acconto del 4%** operate **dai condomini** sui pagamenti dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, da effettuarsi se l'importo complessivo raggiunge il limite di 500 euro, portandoli *al 16 giugno e al 16 dicembre*, qualora le ritenute non abbiano complessivamente raggiunto la soglia; il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre sia in ogni caso effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

- NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2024

Di seguito una sintesi delle principali **misure fiscali**

Adeguamento Esistenze Iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS

Viene previsto l'**adeguamento delle esistenze iniziali**, per gli esercenti attività di impresa, che *non adottano i principi contabili internazionali* per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al **solo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023**, può essere effettuato mediante **eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori** rispetto a quelli effettivi o mediante l'**iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse**.

A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, **non rilevando**, in ogni caso, **a fini sanzionatori** di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni indicate sono *riconosciuti ai fini civilistici e fiscali* a decorrere dal periodo d'imposta indicato e, nel limite del valore iscritto o eliminato, *non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento* in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato (a 2022 e precedenti); l'adeguamento *non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati* fino al 1 gennaio 2024.

1. In caso di **eliminazione dei valori** l'adeguamento comporta:

- il pagamento dell'**IVA**, determinata applicando *l'aliquota media* riferibile all'anno 2023 *all'ammontare* che si ottiene *moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito*, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.

L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

- il pagamento di una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al **18%** da applicare *alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente ed il valore eliminato*.

2. In caso di adeguamento con **iscrizione di valori** si deve:

- versare una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al **18%** da applicare *al valore iscritto*.

L'**adeguamento** deve essere richiesto **nella dichiarazione dei redditi relativa** al periodo d'imposta **2023**.

Le imposte dovute sono versate in **2 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento *a saldo delle imposte sui redditi relative* al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della *seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi* relativa al periodo d'imposta successivo.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Sono riaperti **anche nel 2024** i termini per **rivalutare quote e terreni**.

Come in precedenza, **possono beneficiare** della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici e altre a questa equiparate, nonché gli enti non commerciali; sono, invece, esclusi coloro che detengono la partecipazione in regime di impresa

I beni il cui costo può essere rivalutato sono i **terreni** (sia agricoli, sia edificabili) e le **partecipazioni**, sia quelle in società non negoziate (come storicamente previsto), sia quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (come previsto dallo scorso anno). I **beni**, per poter essere rivalutati, devono essere **posseduti al 1° gennaio 2024**

Anche per tali rivalutazioni è stabilita un'**imposta sostitutiva con aliquota al 16%**.

Usufruendo di questa agevolazione, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze di eventuale cessione, si può assumere il **valore normale** dei beni, che risulta **da una perizia di stima**, in luogo del costo storico o valore di acquisto. La redazione e il giuramento della **perizia** devono essere effettuati **entro la data del 30 giugno 2024**.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di **3 rate annuali di pari importo**, a decorrere **dalla data del 30 giugno 2024**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura **del 3% annuo**, da versare contestualmente.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni vanno indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione (Redditi PF 2025).

Limiti alle compensazioni

Con effetto dal 1° luglio 2024:

- per le **compensazioni di crediti** Iva, relativi a imposte sui redditi e alle addizionali, alle imposte sostitutive, all'Irap, per quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta e per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU, si dovrà **obbligatoriamente** passare dai **canali telematici dell'Agenzia** (sopprimendo la possibilità di utilizzare gli intermediari finanziari) **anche** quando la delega di pagamento contiene crediti in compensazione e **il saldo finale sia di importo positivo**, quindi *non più soltanto* (come avviene già ora) nel caso in cui il *saldo finale sia di importo pari a zero*;

- dovranno essere usati i **canali telematici delle Entrate** anche per le **compensazioni** in F24 con i **crediti Inps e Inail**

- per i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi** affidati agli agenti della riscossione per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i *termini* di pagamento siano *scaduti* e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, sarà **esclusa** la facoltà di avvalersi della **compensazione**, tramite modello F24.

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.

Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

- l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione delle **deleghe di pagamento** contenenti compensazioni che presentano profili di rischio

- qualora, in esito all'attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, *l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente* la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto

Infine, la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, potrà essere effettuata:

- **dai datori di lavoro non agricoli** a partire *dal quindicesimo giorno successivo* a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e contributivi;

- **dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti** iscritti alla *Gestione separata* INPS a decorrere *dal decimo giorno successivo* a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge

Infine viene anche previsto il **divieto** di avvalersi **della compensazione** dei crediti, oltre che *per i contribuenti* a cui sia stato *notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA* (come accade attualmente), *per i contribuenti* per i quali è prevista la *cessazione d'ufficio della partita IVA* correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Cedolare secca per affitti brevi

All'**imposta sostitutiva del 21%** (*per la generalità delle locazioni su immobili abitativi*) e all'aliquota agevolata del **10%** (*in caso di locazioni a canone concordato*) si affianca quella del **26 per cento** dovuta per le **locazioni brevi**

Una misura che si applicherà a chi **affitta per brevi periodi**, di durata **non superiore a 30 giorni** (per singola pattuizione contrattuale), **più di un immobile all'anno**; è data comunque la possibilità di **escludere la locazione di un appartamento a scelta** del contribuente, per cui resta confermata l'aliquota ridotta al **21%**, da esercitare *in sede di dichiarazione dei redditi*.

Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche, questi ultimi devono applicare una **ritenuta a titolo d'acconto** nella misura del 21%.

Infine, se i corrispettivi sono incassati da **oggetti non residenti**, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della **stabile organizzazione**.

Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un **rappresentante fiscale**.

Si ricorda che dal 2021 il regime delle locazioni brevi può applicarsi **solo a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta**; qualora tale limite sia superato, l'attività si intende svolta in forma imprenditoriale (con necessaria l'apertura della partita Iva e l'iscrizione nella gestione previdenziale)

Fringe benefits

Limitatamente al periodo d'imposta **2024**, si introduce una **disciplina più favorevole** in materia di esclusione **dei fringe benefits** dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente, ovvero:

- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze, affitti e interessi su mutuo.

Il **regime transitorio più favorevole** consiste:

- nell'elevamento del limite di **esenzione** da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a **2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico** e a **1.000 euro per gli altri lavoratori** dipendenti;
- nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle **somme erogate o rimborsate** al medesimo dal datore di lavoro **per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

Le esenzioni riconosciute in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Aliquote IVA

Si riporta al **10%** l'aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell'**igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti** (nel 2023 soggetti all'aliquota IVA al 5%), nonché su alcuni **prodotti per la prima infanzia** (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e sui pannolini per bambini.

Inoltre, si ripristina l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.

Infine, l'aliquota del **10%** per la cessione dei **pellet**, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Altre due novità sono state introdotte in campo Iva con il **decreto "Anticipi"** (DI n. 145/2023): sono stati inseriti gli **integratori alimentari** nella tabella A parte III del Dpr n. 633/1972, con la conseguente applicazione dell'Iva agevolata al **10%**; inoltre, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si aggiungono alle **operazioni esenti da Iva** (articolo 10 del Dpr n. 633/1972) le **prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica**, a condizione che le **finalità terapeutiche** devono risultare da apposita **attestazione medica**.

Plusvalenze da cessione di beni immobili agevolati da Superbonus

Vengono fatte rientrare **tra i redditi diversi** le **plusvalenze** realizzate mediante **cessione** a titolo oneroso di **immobili sui quali** siano stati effettuati **interventi agevolati dal Superbonus, conclusi da non più di 10 anni** all'atto della cessione, **esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari** per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

A tali plusvalenze si può applicare l'**imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito, **del 26%**.

Inoltre, ai fini della **determinazione dei costi inerenti al bene**, **qualora** si sia fruito dell'incentivo nella misura del **110%** e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

- nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da **non più di 5 anni** all'atto della cessione, **non si tiene conto delle spese relative a tali interventi**;

- nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da *più di 5 anni* all'atto della cessione, si tiene conto del *50% di tali spese*.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il *prezzo* di acquisto o il costo di costruzione è *rivalutato* in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le nuove norme si applicano alle **cessioni poste in essere** a decorrere **dal 1° gennaio 2024**.

Ritenute su bonifici parlanti e provvigioni

Dal 1° marzo 2024, passa dall'8% **all'11%** la **ritenuta d'acconto** d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Inoltre, a decorrere **dal 1° aprile 2024**, la *ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni* inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà *anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione*.

Detassazione premi di risultato

Anche per il 2024 viene prevista la **riduzione dal 10% al 5%** dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva** sulle somme erogate sotto forma di *premi di risultato o di partecipazione agli utili* d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Estensione Participation exemption

Si estende la disciplina della participation exemption - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - **anche ai soggetti non residenti**, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'**UE** o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Tax free shopping - IVA su cessioni di beni a soggetti extra UE

Dal 1° febbraio si modifica da 154,95 a **70 euro** il **valore minimo delle cessioni** di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, **al di sopra** del quale **non è dovuto il pagamento dell'IVA**.

Ivie e Ivafe

A partire **dal 1° gennaio 2024**:

- l'aliquota ordinaria dell'**IVIE** passerà dall'attuale 0,76 **all'1,06%**;
- l'aliquota dell'**IVAFE** dal **2 al 4 per mille annuo** ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti *in Stati* o territori a regime fiscale privilegiato.

Di seguito una sintesi delle principali *misure agevolative*

Credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno

Il comma 249 definisce le risorse destinate al credito d'imposta per la **ZES (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno**, che sarà concesso sugli **investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024**, istituito dal [D.L. n. 124/2023](#), stabilendo un tetto di spesa pari a 1.800 milioni

Si ricorda che il credito d'imposta spetta alle imprese che effettuano l'**acquisizione dei beni strumentali nuovi**, destinati a *strutture produttive ubicate* nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise** e nelle zone assistite della regione **Abruzzo**.

In particolare, sono agevolabili gli **investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale** (definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, regolam.UE n. 651/14), relativi all'acquisto, *anche mediante contratti di locazione finanziaria*, **di macchinari, impianti e attrezzature** varie *destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio*, nonché all'acquisto **di terreni** e all'acquisizione, alla **realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti**. Il valore dei **terreni** e degli **immobili non può superare il 50%** del valore complessivo dell'**investimento** agevolato.

In riferimento **all'ampliamento degli immobili strumentali** si evidenzia che, in caso di *ampliamento di beni immobili non dotati* del requisito *della novità*, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per l'ampliamento, considerate come "interventi di nuova costruzione"; invece, in caso di interventi di *ampliamento su beni immobili dotati* del requisito *della novità*, il beneficio spetta sia sulle spese di acquisizione dell'immobile nuovo che su quelle sostenute per il suo ampliamento

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il *costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni*; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18, del regolam.UE n. 651/14.

Il credito d'imposta:

- è attribuito nella **misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**;
La nuova versione della Carta definisce **per le grandi imprese** le **intensità massime di aiuto** applicabili del:
 - **40%** per le regioni *Campania, Puglia, Calabria e Sicilia*
 - **30%** per le regioni *Molise, Basilicata e Sardegna*;
 - **15%** per le *aree previste dell'Abruzzo*.I massimali previsti per le grandi imprese sono **maggiorati di 10 punti percentuali** per le imprese di **medie dimensioni** e di **20 punti percentuali** per le **piccole**.
Quindi, per le regioni di *Campania, Puglia, Calabria e Sicilia*, il **credito** spetterà nelle misure del:
 - **40%** per le *grandi imprese*;
 - **50%** per le *medie imprese*;
 - **60%** per le *piccole imprese*
- è **cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato** che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo *non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti* dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** (non si applica il limite di cui all'art. 1, c.53, L. 244/2007);
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta **successivi**, fino a quello di conclusione dell'utilizzo.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno **mantenere la loro attività** nelle aree d'impianto, in cui è realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, **per almeno 5 anni dopo il completamento** dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo determinerà la **revoca** dei benefici concessi e goduti.

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo** d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il **credito** d'imposta dovrà essere **rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, **entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello di entrata in funzione, i **beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il **credito** d'imposta è **rideterminato** escludendo dall'agevolazione il costo degli stessi.

Il **credito d'imposta indebitamente utilizzato** rispetto all'importo rideterminato dovrà essere **restituito** mediante versamento da eseguire **entro il termine** stabilito per il versamento **a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

È demandato ad apposito **decreto** del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il compito di definire le **modalità di accesso** al beneficio, nonché criteri e modalità di applicazione e **di fruizione** del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche per assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

Infine si evidenzia che: è prevista l'attivazione di uno **"Sportello unico digitale ZES", denominato "S.U.D. ZES"**, al quale sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP); i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad **"autorizzazione unica"**, che *sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori*; viene istituito il **"Portale web" della ZES unica**, che deve fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica, garantendo l'accesso allo sportello unico digitale.

Rifinanziamento della nuova Sabatini

Viene rifinanziata, senza alcuna modifica alla disciplina, per l'anno 2024 la nuova **Sabatini**.

In estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l'**acquisto**, o l'acquisizione in **leasing**, da parte di **micro, piccole e medie imprese** (MPMI), di *beni strumentali materiali* - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o *immateriale* (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In via ordinaria, gli investimenti devono essere **ultimati entro 12 mesi** dalla data di stipula del contratto.

In via eccezionale, per sole le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, gli investimenti dovranno essere completati **entro 18 mesi**.

La realizzazione dell'investimento deve essere oggetto della **concessione di un finanziamento**, bancario o in leasing finanziario, da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla misura:

- *interamente destinato* alla realizzazione degli *investimenti* ritenuti ammissibili;
- di importo *compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro* per impresa beneficiaria, anche frazionato in più acquisti;
- di durata *non superiore a 5 anni* dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene (o dell'ultimo bene) o dalla data di collaudo se successiva.

Le agevolazioni consistono in un **contributo in conto impianti**, calcolato in via convenzionale su un finanziamento della **durata di 5 anni** e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per **investimenti strumentali ordinari** (stato patrimoniale voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4);
- **3,575%** per **investimenti 4.0, materiali ed immateriali** (allegati 6/A e 6/B circ. n. 14036 del 15/2/17 e s.s.mm.ii) e per **investimenti green** (a basso impatto ambientale, in programmi per ecosostenibilità di prodotti e processi)

Credito d'imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci

Si estende, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, alle *spese sostenute* nel mese di *luglio 2022* l'applicazione del *credito d'imposta* (art. 14 c.1 lett.a) D.L. n. 144/22), in favore delle imprese che effettuino attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La **misura massima del tax credit** assegnabile è pari al **12% della spesa** sostenuta (nel mese di luglio 2022) per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore

- MILLEPROROGHE 2024 (D.L. 215/23) – DECRETO BONUS EDILIZI (D.L. 212/23) – DECRETO ANTICIPI (D.L. 145/23)

Fatture sanitarie

Il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2024 che l'e-fattura in sanità **non sarà inviata allo Sdi**, ma dovrà passare **attraverso il Sistema tessera sanitaria** (Sts); al paziente va consegnata una copia, che potrà essere analogica, o anche su supporto informatico non Sdi.

Per le fatture B2B (ad esempio da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che paga) resta l'obbligo di fattura Sdi, ma è *vietato indicare nel tracciato i dati dei pazienti*

E' stato *eliminato l'invio mensile* delle spese sanitarie, i soggetti tenuti all'**invio dei dati sanitari** alla precompilata provvederanno **su base semestrale**, secondo termini stabiliti dal Mef.

Per gli operatori sanitari, esercenti attività al minuto, che inviano i dati alla precompilata, *cade anche l'obbligo* di impiegare dal 2024 il *Sts per i corrispettivi*

Proroga atti di recupero aiuti

Sempre con il decreto Milleproroghe sono stati **prorogati di 1 anno** i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, previsti per la notifica degli *atti di recupero* dei crediti d'imposta fruiti come aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* "automatici" o semiautomatici per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Gli atti di recupero dei crediti d'imposta devono essere notificati entro il termine del *31 dicembre del quinto anno successivo* a quello in cui il credito è stato utilizzato in *compensazione*

Bonus Edilizi

Con un apposito decreto sono state introdotte novità in materia di bonus edilizi.

L'**agevolazione al 90 o al 110%** spetterà ancora esclusivamente per le *spese sostenute entro fine anno 2023*.

Dal **1° gennaio 2024** scenderà al **70%** per i *condomini* e **terminerà** per le *villette e le unifamiliari*.

E' stata prevista una **misura di salvaguardia** per riconoscere, *in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini*, il credito d'imposta in misura più alta (110) per i lavori in caso di mancata ultimazione degli interventi; vengono *escluse le azioni di recupero*.

L'agevolazione viene riconosciuta in forma piena anche nel caso in cui *non* venga realizzato il **doppio salto di classe energetica**, previsto tra i requisiti per l'accesso al superbonus.

Inoltre, viene introdotto un **contributo a fondo perduto** per i contribuenti con **redditi inferiori a 15.000 euro**, previsto per le *spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024*, che spetterà ai *condomini* che hanno raggiunto almeno uno *stato di avanzamento del 60%* al 31 dicembre 2023. Si dovrà però attendere il **decreto del MEF**, da pubblicare entro 60 giorni.

In tema di **cessione del credito** viene stabilito che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 30 dicembre 2023, verrà esteso il **divieto** (quasi generalizzato) di **fruizione indiretta** dell'agevolazione (cessione del credito e sconto in fattura) anche agli *interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in alle zone sismiche 1-2-3*, "compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo."

Si interviene, inoltre, anche sul bonus per **l'eliminazione delle barriere architettoniche** "a tutela delle persone con disabilità". Anche in questo caso l'utilizzo dello *sconto in fattura* e della *cessione del credito*, tramite apposita *asseverazione dei requisiti*, viene *limitata* agli interventi relativi a: - scale, - rampe, - ascensori, - servoscala, - piattaforme elevatrici.

Sarà infine richiesta la tracciabilità dei pagamenti, che dovranno essere effettuati con **bonifico parlante**

Riversamento del credito d'imposta R&S

Con il Decreto Anticipi è stato rinviato il termine entro il quale le imprese si possono regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, **gli indebiti utilizzi in compensazione**, *alla data del 22 ottobre 2021*, del **credito** d'imposta previsto per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** (D.L. n. 145/2013), maturato nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il **termine di adesione** alla procedura, già rinviato al 30 giugno 2024, viene ora spostato **al 30 luglio 2024**; chi ha già presentato la richiesta telematica di accesso alla procedura e non ha ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata *potrà inoltre revocare integralmente la richiesta entro il 30 giugno 2024*. Le modalità saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Restano confermate le modifiche già previste di **proroga dei versamenti**: *16 dicembre 2024* per il pagamento della prima o unica rata, *16 dicembre 2025* per la seconda e *16 dicembre 2026* per la terza; di conseguenza anche gli interessi partono dal 17 dicembre 2024 compresi quelli sulle iscrizioni a ruolo di eventuali rate non pagate.

Resta **prorogato di un anno** il termine di **decadenza per l'emissione degli atti** di recupero relativi ai crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017

Regime fiscale dei prestiti a dipendenti

Sempre con il decreto Anticipi, già per il 2023, viene modificato il criterio di calcolo del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro; ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti

Nuovo massimale de minimis

Con il nuovo **Regolamento de minimis** (Reg.UE 2023/2831) la Commissione Europea, oltre a prevedere semplificazioni delle procedure e ridurre gli obblighi di comunicazione per le imprese, **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030**, ha incrementato l'importo massimale che può ricevere un'azienda (sempre come *impresa unica*), secondo il regime de minimis, passandolo da 200.000 euro **a 300.000 euro in tre anni**, per far fronte all'inflazione.

Per quanto riguarda invece gli aiuti erogati secondo il Regolamento de minimis SIEG (servizi di interesse economico generale), il massimale viene portato da 500.000 € a 750.000 € in tre anni

Lo Studio Vi terrà aggiornati di qualsiasi novità e fornirà approfondimenti e chiarimenti in merito agli argomenti trattati, restando sempre a disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati